

Procedimento n. 3259/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

Sottosezione Lavoro e Previdenza

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice del lavoro;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27;

visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

visto il decreto-legge 30 luglio 2020, 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l’art. 1, che, modificando l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante <<Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>>, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con*



modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante <<Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>”;

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto il decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

visto il decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

visto il decreto- legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

visto il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

visto il provvedimento del Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Potenza del 28 ottobre 2020;

visto il decreto del Presidente del Tribunale di Potenza n. 78 del 12 novembre 2020; n. 9 del 26 gennaio 2021; n. 44 del 27 aprile 2021 e n. 65 del 02 settembre 2021;

visto il decreto n. 102 del 27 dicembre 2021 del Presidente Vicario del Tribunale di Potenza;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

letto il ricorso;

letti l'art. 415 e segg. c.p.c.:

FISSA



udienza di discussione il 16/03/2023 alle ore 11:00.

DISPONE

che copia del ricorso sia notificata in uno al presente decreto a cura del ricorrente nel termine di cui all'art. 415 commi 5 e 6 c.p.c.;

AVVISA

il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito, in cancelleria, di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; tale memoria dovrà contenere, inoltre, tutte le difese sui fatti affermati dall'attore, in essa devono essere indicati, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui il convenuto intende avvalersi ed in particolare i documenti, che vanno contestualmente depositati.

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi "*note di trattazione scritta*" (o dicitura similare) e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, formulate anche tramite il rinvio a quelle già espresse negli atti depositati;

ASSEGNA

alle parti termine sino al 09 marzo 2023 per il deposito telematico di note scritte;

INVITA

i procuratori delle parti, nel caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio sulle istanze e conclusioni rassegnate dalle parti e necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che, qualora la parte convenuta o intervenuta si costituisca il giorno della prima udienza, o comunque dopo la scadenza dei termini di cui sopra, il giudice, al fine di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa, rinverrà la causa fatti salvi i diritti di prima udienza, concedendo un termine non inferiore a giorni tre per il deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni



previste per la fase di riferimento e senza inutili ripetizioni di quanto già richiesto ed eccepito in precedenti atti;

- che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c.;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "*trattazione scritta*".

Potenza, 28/12/2022

Il Giudice del Lavoro

Rosalba De Bonis

